

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148

Bellinzona, 5 gennaio 2022

N. 1

Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole

del 3 gennaio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 6, 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);

visto l'articolo 102 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (OEp);

vista l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);

visto l'articolo 40b della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan),

decreta:

Oggetto

Art. 1 ¹Il presente decreto esecutivo stabilisce provvedimenti nel settore scolastico pubblico e privato al fine di combattere l'epidemia di COVID-19.

²I provvedimenti definiti dal presente decreto esecutivo sono di complemento a quanto previsto dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 e dalle altre disposizioni cantonali.

Obbligo della mascherina

a) principio

Art. 2 È decretato l'obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all'interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola:

- a) nelle classi delle scuole elementari e medie pubbliche e private parificate;
- b) nelle classi delle scuole private non parificate e in quelle delle scuole speciali pubbliche e private che accolgono allievi di pari età di quelli delle classi di cui alla lettera a);
- c) nelle classi delle scuole postobbligatorie pubbliche e private.

b) eccezioni

Art. 3 ¹Con riferimento all'articolo 2, sono esentati dall'obbligo di portare la mascherina facciale gli allievi per i quali è possibile provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, essi non la possono portare.

²Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 o la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011.

Atti delegati

Art. 4 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport è autorizzato a pubblicare un modello di piano di protezione che contiene le prescrizioni minime che vanno trasposte nei piani di protezione degli istituti scolastici e applicate.

²Tali prescrizioni possono riferirsi anche ad ambiti non direttamente connessi con quanto previsto dal presente decreto esecutivo, segnatamente al personale docente e non docente attivo negli istituti scolastici e all'organizzazione delle materie speciali.

Disposizioni penali

Art. 5 Le violazioni delle disposizioni del presente decreto esecutivo e degli atti delegati sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.

Entrata in vigore e durata

Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 10 gennaio 2022 e resta in vigore fino al 25 febbraio 2022.

Bellinzona, 3 gennaio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**